



Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
USCITA
prot. n. 0059482
del 29/10/2010
classif. X/4

Ai Signori Presidi di Facoltà e Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà
Ai Direttori dei Centri – Interdip.-Interuniversitari
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Alle Strutture in posizione di diretta collaborazione al Rettore
All'Ufficio dirigenziale delle strutture di supporto alle attività del Rettore
Alla Segreteria Particolare della Direzione Amministrativa
Alla Segreteria Tecnica della Direzione Amministrativa
Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni
I^ AA.GG. -
II^ Personale -
III^ AA.PP. -
IV^ Studenti -
V^ - Supporto Organi di Governo –
VI^ - Ragioneria –
VII^ - Attività Edilizie –
IX^ - Relazioni Internazionali –
Al Dirigente dell'Area InfoSapienza
Al Coordinatore Uff. Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazioni
Al Medico Competente – C. Medicina Occupazionale
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione
Al Responsabile dell'Ufficio Economato
Al Responsabile Uff. Ispettorato Pensioni
Al Responsabile Uff. Amm. per la Sicurezza
Al Coordinatore Ufficio Stipendi
Al Resp. Ufficio Stampa di Ateneo

LORO SEDI

OGGETTO: VALIDITA' TEMPORALE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC).

Come noto il DURC è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e CASSE EDILI, che l'Università deve richiedere in quanto Ente pubblico e Stazione appaltante.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 ha ritenuto, in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli



appalti pubblici, di riconoscere alla certificazione DURC una **validità trimestrale**, al pari di quanto disposto dall'art. 39 septies del D.L. 30 settembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51), con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili; ciò anche in linea con alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. TAR Puglia, Lecce sez. III – sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304).

A seguito di tale determinazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 8 ottobre 2010 la circolare n. 35 specificando, relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., quanto di seguito riportato.

Nell'ambito di una **medesima procedura di selezione** del contraente il DURC, richiesto dalla stazione appaltante, ai fini della **partecipazione** alla procedura di selezione o ai fini del controllo delle **autocertificazioni**, presentate ai sensi del D.P.R. 445/00, ha **validità trimestrale**.

Il DURC così ottenuto può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della **medesima procedura di selezione**, anche ai fini della **aggiudicazione e sottoscrizione** del contratto, purché ancora **in corso di validità** (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula).

Relativamente ai **lavori**, il DURC deve essere richiesto per **ciascuno** stato avanzamento lavori o per lo stato finale/regolare esecuzione, nell'ambito di **ogni singolo contratto**, ed ha **validità trimestrale** ai fini del **pagamento** per il quale è stato acquisito.

Il DURC emesso per la **liquidazione di fatture** relative a contratti pubblici per **servizi e forniture** ha **validità trimestrale** ai fini del **pagamento**.

Per le **acquisizioni in economia** aventi ad oggetto **beni, servizi e lavori**, il DURC ha **validità trimestrale** con riferimento allo specifico contratto.

Per le **acquisizioni in economia** aventi ad oggetto **beni e servizi**, nella sola ipotesi dell'**affidamento diretto** da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha **validità trimestrale** in relazione all'**oggetto**, quindi al bene o al servizio acquisiti, e non allo specifico contratto.

Si rammenta, infine, che per la fruizione di benefici normativi e contributivi il DURC ha **validità mensile** ed il DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o per **lavori privati dell'edilizia** **non può essere utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici**.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Allegato:

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell'8 ottobre 2010.

circolare n. 35 /2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

 *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*Partenza - Roma, 08/10/2010
Prot. 25 / SEGR / 0016857 / MA007.A002*

**Oggetto: DURC – Determinazione AVCP
n. 1/2010.**

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

*All'INPS
Direzione Centrale Entrate*

*All'INAIL
Direzione Centrale Rischi*

All'ANCI

All'UPI

*Alle Prefetture per il tramite del Ministero
dell'Interno*

LORO SEDI

e p.c.

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania

LORO SEDI

In riferimento alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in oggetto, questa Direzione, sulla base di quanto emerso negli incontri con i rappresentanti di INPS, INAIL e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

Ci si riferisce in particolare alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto alla quale la predetta Autorità ha stabilito che "anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla

certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39 quies del D.L. 30 settembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili".

Tale determinazione prende atto, evidentemente, di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. TAR Puglia, Lecce sez. III – sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304) in tal senso.

Sulla base di quanto sopra, occorre pertanto specificare che relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006:

- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura (a tale proposito si ricorda che, in base all'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2009 conv. dalla L. n. 2/2009, "le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"); tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha **validità trimestrale** rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto (vedi determina ANCP pag. 2 – Possesso requisiti). Analogamente, ha **validità trimestrale** il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula). Ad ogni buon conto si sottolinea che, **nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi** (ad es. un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati dell'edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento;
- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha **validità trimestrale ai fini del pagamento** per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.

163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.

In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, si specifica che, in analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori: diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.

Da ultimo occorre ricordare che il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia, anch'esso con validità trimestrale ai sensi dell'art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006), può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)

DP